

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

SEZIONE I - SERVIZI DI PROGETTAZIONE

SEZIONE II - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016



REGOLAMENTO

(Rev. 3 – febbraio 2018)

SOMMARIO

ART. 1. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: SEZIONE I/ SERVIZI DI PROGETTAZIONE – SEZIONE II/SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	3
ART. 2. DURATA DEL SISTEMA.....	3
ART. 3. SOGGETTI.....	3
ART. 4. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	5
ART. 5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	7
ART. 6. DOCUMENTO PER LA QUALIFICAZIONE	17
ART. 7. QUALIFICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE - CLASSI DI LAVORI	18
ART. 8. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA	22
ART. 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI A VALLE	24
ART. 10. INCONTRI PRESSO IL SOGGETTO RICHIEDENTE ...	25
ART. 11. TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS. 196/03).....	25
ART. 12. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	26
ART. 13. EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE	27
ART. 14. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI	27
ART. 15. SOSPENSIONE.....	28
ART. 16. ESCLUSIONE.....	29
ART. 17. PUBBLICITA'	
ALLEGATO 1 - FORMAT DICHIARAZIONE COMMITTENZA PRIVATA	30

ART. 1. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: SEZIONE I/ SERVIZI DI PROGETTAZIONE – SEZIONE II/SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

È istituito presso S.E.A. S.p.A. (di seguito “S.E.A.”) il Sistema di Qualificazione Servizi di Progettazione e/o di Certificazione energetica degli edifici (di seguito “Sistema”), ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 46 del Decreto stesso, al fine di formare elenchi di soggetti in grado di offrire servizi di progettazione e di certificazione energetica degli edifici, dotati di specifici requisiti di ordine generale, nonché di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica, da invitare alle singole procedure di affidamento dei servizi in oggetto.

ART. 2. DURATA DEL SISTEMA

Il Sistema ha una durata indeterminata. S.E.A. potrà, in corso di vigenza, aggiornare, modificare in tutto o in parte il Sistema ovvero porre fine allo stesso, in toto o a una delle due sezioni, dandone avviso mediante pubblicazione in conformità alla vigente normativa.

ART. 3. SOGGETTI

I Sezione I/Servizi di progettazione

La richiesta di iscrizione alla Sezione I/Servizi di Progettazione del Sistema è consentita ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, D. Lgs. 50/16. In particolare:

- a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura*
- b) liberi professionisti singoli o associati;*
- c) società di professionisti;*
- d) società di ingegneria;*
- e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista;*
- f) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46, comma 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;*
- g) costituendo/costituito raggruppamento temporaneo fra i soggetti di cui alle lettere a); b); c); d); e)/rete di imprese ex art. 46, c.1, lett. e D. Lgs. 50/16*

I raggruppamenti di cui alla lettera f) possono essere di due tipi:

- raggruppamenti “orizzontali”, nei quali ogni soggetto riunito è in possesso dei requisiti di qualificazione per tutte le categorie di servizi di progettazione da affidare ed eseguirà il medesimo tipo di prestazione;*

- raggruppamenti “verticali”, nei quali ogni soggetto riunito è in possesso dei requisiti di qualificazione per una o più fra le categorie di servizi da affidare ed eseguirà le prestazioni relative alle categorie per le quali è qualificato.

Sono ammessi raggruppamenti misti.

In caso di affidamento di servizi di progettazioni relativi ad un'unica categoria saranno invitati soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonché raggruppamenti orizzontali.

In caso di affidamento di servizi di progettazione “integrati”, comprendenti cioè più categorie di lavori, saranno invitati soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonché raggruppamenti, sia orizzontali che verticali, ovvero misti, in possesso di tutti i requisiti richiesti, come meglio specificato nel successivo art. 9.

In sede di offerta, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto riunito.

I soggetti di cui al presente articolo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal presente Regolamento, sono qualificati per effettuare servizi di progettazione relativi alle Categorie di Lavoro di cui al successivo art. 7.

La qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai paesi membri dell'Unione Europea ovvero ai Paesi terzi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO.

I soggetti interessati dovranno formulare Domanda di Qualificazione secondo le modalità stabilite al successivo art. 4.

Il professionista abilitato all'esercizio della professione, personalmente responsabile del progetto, dovrà dotarsi di firma digitale rilasciata dall'Ordine professionale di appartenenza per la sottoscrizione dei documenti progettuali. Si richiama il vincolo posto in ordine al formato ammesso (.pdf e non .p7m). Per un maggior dettaglio si rinvia all'allegata "Procedura firma elettronica per collaboratori esterni".

In caso di operatori economici stranieri o residenti all'estero, è ammesso che gli stessi rendano le prescritte dichiarazioni mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'U.E. e in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Di ciò dovrà essere data evidenza dall'operatore economico mediante specifica dichiarazione attestante il titolo abilitativo.

I soggetti richiedenti l'iscrizione al Sistema di qualificazione dovranno uniformarsi, relativamente ai progetti che verranno sviluppati per SEA, ai sistemi in uso in SEA per l'identificazione e la numerazione dei documenti di progetto, per il formato degli elaborati progettuali e dei relativi cartigli, nonché per i nomi dei file.

L'iscrizione al Sistema dei soggetti richiedenti, la sospensione e l'esclusione degli stessi, nonché le eventuali modifiche della disciplina definita dal presente Regolamento a seguito di intervenute disposizioni di legge, di regolamento o interne, sono adottati con provvedimento del Direttore Purchasing di S.E.A.

In relazione all'iscrizione nel Sistema, Sez. I/Servizi di progettazione, si richiamano i divieti di cui all'art. 24, c. 7, D.Lgs. 50/16.

Inoltre si precisa che, relativamente ai soggetti iscritti in entrambe le sezioni del presente Sistema, in considerazione dell'incompatibilità delle attività di progettazione e certificazione energetica degli edifici da parte del medesimo soggetto, resta stabilito che l'affidamento dell'incarico di progettazione esclude la possibilità di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di certificazione energetica.

.2 Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli edifici

La richiesta di iscrizione alla Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli edifici è consentita:

- *ai soggetti (persone fisiche) accreditati come Certificatori Energetici, ai sensi della normativa regionale vigente ^{a)} e, in quanto tali, iscritti nell'Elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici in regione Lombardia;*
- *ai soggetti (persone giuridiche) il cui: titolare, socio attivo, dipendente a tempo indeterminato, dipendente a tempo determinato in forza, sia iscritto nell'Elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia.*

Stante la non frazionabilità della prestazione, non è consentito, al fine della qualificazione, il raggruppamento temporaneo fra i soggetti richiedenti l'iscrizione al sistema.

*In ottemperanza alla vigente normativa si segnala da subito che il soggetto certificatore (persona fisica, persona giuridica) non potrà svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle attività specificate al punto 16.5 D.G.R. 8/8745/2008, fra cui, in particolare, la progettazione dell'edificio o di **qualsiasi** impianto tecnico in esso presente.*

ART. 4. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La Domanda di iscrizione, redatta secondo il format "Domanda di iscrizione al Sistema di qualificazione", dovrà essere richiesta, a cura dei soggetti interessati

^{a)} rif. in particolare, da ultimo, Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015 – "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della dgr 3868 del 17.7.2015d.g.r.10/01/2014 ". Inoltre, ma non limitatamente: D.G.R. Lombardia 08/5018/2007 "Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/05 e degli artt. 9 e 25 della l.r. 24/06" e successive modifiche e integrazioni, D.G.R. 8/8745 del 22.12.2008 "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici"; decreto 4648 del 12.5.2009 Direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile "Definizione dei criteri per accreditare come certificatori energetici, ai sensi della D.G.R. 26.6.2007 – N. 8/5018 e ss mod. e integr., i professionisti già accreditati presso altre regioni, province autonome e Paesi appartenenti all'Unione Europea."

all'indirizzo PEC sistemi.qualifica@pec.seamilano.eu, e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Società, ovvero da un Procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della procura attestante idonei poteri).

Limitatamente alla Sezione I/Servizi di progettazione, al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, i costituendi raggruppamenti temporanei devono presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in occasione del primo invito a presentare offerta.

Il Sistema di qualificazione verrà gestito sul portale raggiungibile all'URL: www.portalefornitorisea.seamilano.eu di S.E.A. A tal fine, i soggetti interessati, che non vi abbiano già provveduto, dovranno autoregistrarsi al suddetto portale (<https://portalefornitorisea.seamilano.eu/sqmsselfreg>) accettando le "Condizioni generali di utilizzo, da parte del Fornitore, della piattaforma tecnologica SEA" e correlate "Clausole vessatorie". .

Ciascun soggetto potrà presentare domanda di iscrizione al Sistema per servizi di progettazione, con riferimento a:

- una delle categorie di lavori singolarmente considerata, o come singolo o come raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale;
- più di una delle categorie di lavori", o come singolo o raggruppamento temporaneo di imprese verticale o misto.

Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 46, c. 1, lett. f) gli stessi sono tenuti a indicare in sede di qualificazione, i consorziati per i quali richiedono la qualificazione nel Sistema. Questi ultimi dovranno anch'essi essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 5.1, lett. A).

Relativamente ai servizi di progettazione riconducibili a diverse categorie di lavori si segnala che, oltre ad essere consentita da subito la domanda di qualificazione in raggruppamento temporaneo di imprese verticale o misto, **sarà consentita** anche la riunione **successiva** (con le modalità di seguito riportate) in risposta alla segnalazione della specifica esigenza progettuale integrata che S.E.A., di volta in volta, effettuerà ai soggetti qualificati nel Sistema, individualmente o nel R.T.I. proposti, e che, in esito a detta qualifica, possiedono solo alcune delle classificazioni richieste per tale affidamento ovvero le posseggano ma in misura insufficiente. Pertanto, la segnalazione di integrazione dei requisiti non verrà effettuata relativamente ai quei soggetti qualificati (individualmente o nel R.T.I. proposti) già interamente in possesso della capacità richiesta.

La riunione temporanea che di volta in volta si proporrà a fronte della sollecitazione di S.E.A. non verrà qualificata ex se nel Sistema.

In occasione di ciascuna segnalazione dell'esigenza progettuale integrata che si manifesterà, sarà cura di S.E.A. comunicare ai soggetti qualificati, come sopra indivi-

duati, l'elenco degli iscritti al Sistema con caratteristiche utili per la costituzione, su base volontaria, del R.T.I. idoneo a presentare offerta. I soggetti richiedenti l'iscrizione al Sistema, per ciò stesso, manifestano da subito benestare alla suddetta informativa.

Non saranno ammessi R.T.I. con soggetti non qualificati nel Sistema.

Le offerte presentate dai R.T.I. così propostisi verranno prese in considerazione previa verifica del possesso dei requisiti prescritti all'art. 9.

Ferma la possibilità di richiesta di qualificazione a entrambe le sezioni del Sistema di qualificazione con riferimento alla Sezione I/Servizi di progettazione, relativamente a ciascuna categoria singolarmente considerata, è fatto divieto ai soggetti di richiedere, per essa, la qualificazione in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di richiederla singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea o consorzio.

Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora richieda la qualificazione una società (di professionisti o di ingegneria) della quale il professionista stesso sia amministratore, socio o dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Qualora i soggetti di cui all'art. 3.1 incorrano in uno dei divieti di cui sopra, S.E.A. prenderà in considerazione, al fine dell'iscrizione al Sistema, solo la domanda di qualificazione pervenuta per prima secondo le modalità previste dal successivo art.6.

ART. 5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

.1 Sezione I/Servizi di progettazione

Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3.1 dovranno dichiarare, per poi dimostrare, presentando la documentazione indicata al successivo art. 6, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale¹

- 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall'art 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla par-

¹ L'accertamento dei requisiti di ordine generale avverrà secondo quanto indicato all'art. 86, D. Lgs. 50/2016, nonché, per i Fornitori non stabiliti in Italia, anche al successivo art. 88.

- tecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché all'art. 2635 c.c.;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22.06.2007, n. 109 e s.m.i.;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;²
- 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- 3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento per un importo superiore a Euro 10.000,00³;
- 4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/16;
- 5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, D.Lgs. 50/16;

² Per il dettaglio dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto 1, lett. da a) a g), si rinvia al punto 1 delle Istruzioni per la compilazione.

³ Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del D.M. 30.01.2015. Le presenti fattispecie di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando, o impegnandosi, in modo vincolante, a pagare le imposte, o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della data di formulazione della richiesta di iscrizione.

- 6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità⁴;
- 7) che la partecipazione al Sistema di qualificazione di SEA non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, c. 2, D.Lgs. 50/16, non diversamente risolvibile;
- 8) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;
- 9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione⁵;
- 10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55⁶;
- [per imprese che occupano: (i) non più di 15 dipendenti; (ii) da 15 a 35 dipendenti solo in caso di nuove assunzioni; (iii) oltre 35 dipendenti]*
- 11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la disciplina di cui alla L. n. 68/99;
- [per il p.to 12. barrare la casella pertinente]*
- 12) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203;
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito, con

⁴ Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

⁵ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un periodo fino a *due anni*, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde, comunque, efficacia.

⁶ L'esclusione ha durata di un anno, decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la -violazione non è stata rimossa;

modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, in relazione ai quali, stante la ricorrenza dei casi previsti dall'art. 4, primo comma, L. 24.11.1981, n. 689, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, in relazione ai quali, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, l. 24.11.1981, n. 689, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

***N.B.:** comporta l'insussistenza del requisito la circostanza di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, in relazione ai quali, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, L. 24.11.1981, n. 689, il dichiarante avrebbe dovuto denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, ma non vi ha provveduto. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di formulazione della richiesta di iscrizione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

[per il p.to 13. barrare la casella pertinente]

13)che, relativamente ad altro candidato richiedente l'iscrizione al Sistema di Qualificazione SEA:

- a) non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. come controllante o come controllato, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto
- b) non è a conoscenza dell'iscrizione al Sistema di qualificazione SEA da parte di soggetti con i quali sussiste una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cc. e si impegna, comunque, a formulare autonomamente l'offerta nell'ambito di eventuali inviti rivolti a entrambi⁷
- c) pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o come controllante o come controllato con (indicare la denominazione/ragione sociale e sede) iscritto anch'esso al Sistema di qualificazione SEA, si impegna a formulare autonomamente l'offerta⁷
- d) pur trovandosi nella seguente relazione (descrivere la relazione, anche di fatto, esistente fra il dichiarante e altro soggetto iscritto anch'esso al Sistema di qualificazione SEA) con (indicare la denominazione/ragione sociale e sede del soggetto iscritto anch'esso

⁷ Nell'ambito delle procedure di affidamento dei singoli appalti di lavori/forniture/servizi, nell'ipotesi di invito di soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti 13.b), 13.c) e 13.d): la verifica della formulazione autonoma dell'offerta sarà svolta dopo l'apertura della busta contenente l'offerta economica

al Sistema di qualificazione SEA), si impegna a formulare autonomamente l'offerta⁷.

[per il p.to 14. barrare la casella pertinente]

14) che nell'anno antecedente la data di formulazione della richiesta di iscrizione:

- non vi sono titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici cessati dalla rispettiva carica
- vi sono titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici cessati dalla rispettiva carica e, quindi, si allegano le dichiarazioni di cui alla successiva pag. 13.

La dichiarazione completa di tutti i punti dovrà essere formulata dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che sia una persona giuridica. Il libero professionista non è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti A.11) e A.14). Tutti i liberi professionisti associati dovranno rendere le dichiarazioni con l'eccezione di quelle di cui ai punti in precedenza specificati.

In generale, le dichiarazioni di cui al punto A.1) dovranno essere rese dai soggetti di seguito precisati:

- a) per l'impresa individuale, dal titolare e dal direttore tecnico*
- b) per le società in nome collettivo, dai soci e dal direttore tecnico;*
- c) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;*
- d) per le società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, dai soggetti cui sia stato conferito il potere di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.*

N.B.: **E' consentito** al Legale Rappresentante/Procuratore dell'operatore economico che formula la presente dichiarazione, completa di tutti i punti, rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti di cui al punto **A.1)** anche da parte dei soggetti che, in base a quanto sopra precisato, siano tenuti ad attestarne il possesso.

In tal caso la dichiarazione dovrà essere così formulata:

“Io sottoscritto....., in qualità di della Società....., ferma la responsabilità che assumo con la presente, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARO PER CONOSCENZA DIRETTA

che nei confronti dei sotto indicati soggetti:

non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall'art 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché all'art. 2635 c.c.;*
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
- d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22.06.2007, n. 109 e s.m.i.;*
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014, n. 24;*
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.”*

Firmato

.....

La dichiarazione di cui al punto **1)** deve essere resa anche dai **sogetti** (vedi elenco a pag. 12) **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di formulazione della presente dichiarazione

N.B. Qualora non vi siano titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici cessati dalla rispettiva carica nell'anno

antecedente la data di formulazione della dichiarazione, di ciò dovrà essere dato evidenza nell'ambito della dichiarazione di cui al precedente punto 14.

Con specifico riferimento ai soggetti cessati, per i quali l'operatore economico non sia in grado di produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) resa dai diretti interessati, è consentito al Legale Rappresentante/Procuratore dell'impresa produrre la seguente dichiarazione sostitutiva:

“Io sottoscritto....., in qualità didella Società..... ferma la responsabilità che assumo con la presente, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARO PER QUANTO A ME NOTO

che nei confronti dei sotto indicati nominativi (soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici) cessati dalla rispettiva carica nell'anno antecedente la data di formulazione della presente dichiarazione:

non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati:

- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall'art 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché all'art. 2635 c.c.;*
- c) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- e) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- f) *delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22.06.2007, n. 109 e s.m.i.;*
- g) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014, n. 24;*
- h) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”.*

Firmato

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti per tutto il tempo in cui il soggetto sia iscritto al Sistema. Sul punto si rimanda alla disciplina di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15.

Per gli operatori stranieri, si segnala che, a far data dal 18 ottobre 2010, è on line il nuovo sistema informativo europeo e-Certis, contenente le informazioni relative ai documenti usualmente richiesti in ogni Stato membro per l'attestazione dei requisiti di ordine generale. Url per accedere al sito e-Certis: <http://ec.europa.eu/markt/ecertis>

Il soggetto richiedente deve impegnarsi per sé e per i propri amministratori, funzionari e dipendenti, a tenere, durante il procedimento di Qualificazione, un comportamento corretto e trasparente, di assoluta buona fede ed esente da qualsiasi profilo di illecito anche solo civilmente rilevante.

A tal fine, il soggetto richiedente si impegna a rispettare il Codice di Condotta adottato da S.E.A., il cui testo è disponibile all'indirizzo Internet www.seamilano.eu.

B). Requisiti di idoneità professionale

B.1 *Iscrizione presso il registro/albo professionali dello Stato di residenza ovvero iscrizione al registro delle imprese/lista ufficiale dello Stato in cui ha sede il soggetto richiedente l'iscrizione*

B.2 *Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria*

Per qualificazioni richieste entro il 31.07.2016

I soggetti richiedenti l'ammissione al Sistema dovranno aver conseguito, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di presentazione della domanda, un fatturato globale in servizi di progettazione non inferiore a Euro 300.000,00 (I.V.A. esclusa).

In caso di soggetti riuniti/riunendi, ciascun soggetto dovrà aver conseguito, nei migliori ultimi cinque anni del decennio antecedente la data di presentazione della domanda, un fatturato globale in servizi di progettazione non inferiore a Euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa).

Per qualificazioni richieste dopo il 31.07.2016

I soggetti richiedenti l'ammissione al Sistema dovranno aver conseguito, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda, un fatturato globale in servizi di progettazione non inferiore a Euro 300.000,00 (I.V.A. esclusa).

In caso di soggetti riuniti/riunendi, ciascun soggetto dovrà aver conseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, un fatturato globale in servizi di progettazione non inferiore a Euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa).

C). Requisiti relativi alla capacità tecnica

I soggetti richiedenti l'ammissione al Sistema dovranno avere un'esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi di progettazione per i quali sia stata assunta la relativa responsabilità. In dettaglio dovranno dichiarare:

- .1) l'importo globale dei lavori per i quali sono stati espletati servizi di progettazione, negli ultimi 120 mesi antecedenti alla domanda di qualificazione, per ciascuna delle categorie di lavori per le quali è stata presentata domanda di ammissione al Sistema;*
- .2) i due principali servizi di progettazione, espletati negli ultimi 120 mesi antecedenti alla domanda di qualificazione, per ciascuna delle categorie di lavori per le quali è stata presentata domanda di ammissione al Sistema di Qualificazione ;*

Per qualificazioni richieste entro il 31.07.2016

*.3.1.a) numero medio annuo di personale tecnico (dipendenti, soci attivi, consulenti su base annua dotati di partita IVA, collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la domanda di qualificazione, nonché struttura organizzativa, con elenco nominativo dei professionisti in organico, comprensivo del Direttore Tecnico, con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali. **

Per qualificazioni richieste dopo il 31.07.2016

*.3.2.a) numero medio annuo di personale tecnico (dipendenti, soci attivi, consulenti su base annua dotati di partita IVA, collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) nei tre anni antecedenti la domanda di qualificazione nonché struttura organizzativa, con elenco nominativo dei professionisti in organico, comprensivo del Direttore Tecnico, con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali. **

** In sede di esecuzione dei servizi affidati, dovrà essere garantita la presenza di soggetto/i con padronanza della lingua italiana scritta e parlata.*

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui alle lettere A, B e C è condizione necessaria per l'ammissione al Sistema.

*Relativamente all'istituto dell'**Avvalimento** (ex art. 89, D.Lgs. 50/16), lo stesso non è consentito per il requisito di capacità professionale (rif. B.1) da parte del libero professionista singolo o associato. Parimenti, nell'ipotesi di società di professionisti e società di ingegneria, in sede di riscontro all'invito a negoziare, nel cui ambito verrà richiesto di indicare nominativamente i soggetti incaricati della progettazione, gli stessi dovranno dichiarare, per poi dimostrare, l'iscrizione al registro/albo professionale di appartenenza, direttamente in capo ai medesimi.*

Per contro, è consentito l'avvalimento relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Sul punto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 89 c. 2 D.Lgs. 50/16. E' rimessa all'Ente Aggiudicatore la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all'avvalimento. A tal fine, l'Ente Aggiudicatore si riserva la più

ampia discrezionalità circa la verifica dell'effettiva disponibilità dei mezzi dell'avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto adottati ai fini probatori. In particolare, nell'ambito delle dichiarazioni prescritte dal citato art. 89, si dovrà descrivere con precisione quale sia l'effettivo oggetto dell'avvalimento.

Sul punto: nell'ipotesi di avvalimento del requisito di cui all'art. 5, lett. B.2. l'avvalso dovrà dichiarare di supportare il concorrente, per un periodo non inferiore a tre anni, in ordine ai profili economico-finanziari dell'attività di quest'ultimo, in relazione agli eventuali affidamenti di progettazione per i quali l'avvalente risulti aggiudicatario nell'ambito del sistema.

Nel caso di avvalimento della capacità tecnica (rif art. 5, lett. C.1 e C.2) l'avvalso dovrà dichiarare il proprio impegno a supportare, per un periodo non inferiore a tre anni, il concorrente nell'attività di progettazione, relativamente alla categoria di qualificazione per la quale è stato dichiarato l'avvalimento, eseguendo la parte integrativa di attività che risulterà necessaria. Il progetto sarà, comunque, firmato dal soggetto qualificato nel Sistema (avvalente), vale a dire: libero professionista, singolo o associato; progettista indicato quale personalmente responsabile dalla società di progettazione/società di ingegneria/consorzio qualificato.

Nel caso di avvalimento del requisito di cui ai punti C.3.1.a)/C.3.2.a) l'avvalso dovrà dichiarare le unità, riconducibili alla propria struttura organizzativa, che supporteranno, per un periodo non inferiore a tre anni, il soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema per i profili organizzativi connessi agli eventuali affidamenti di progettazione per i quali l'avvalente risulti aggiudicatario nell'ambito del sistema.

(Solo per i raggruppamenti di cui all'art. 46, c. 1, lett. e) D.Lgs. 50/16)

Nel caso di avvalimento del requisito di cui ai punti C.3.1.b)/C.3.2.b) l'avvalso dovrà indicare il professionista, riconducibile alla propria struttura organizzativa, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Il contratto di avvalimento dovrà, pertanto, precisare la posizione e le conseguenti responsabilità dell'avvalso nel contesto dell'eventuale affidamento a favore dell'avvalente.

L'avvalimento è consentito all'atto della richiesta di iscrizione al Sistema nonché, in corso di vigenza, in sede di aggiornamento dei requisiti di capacità.

.2 Sezione II/Servizi di certificazione energetica

A) Requisiti di ordine generale

I certificatori energetici (persona fisica/persona giuridica) dovranno possedere anch'essi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5, Sezione I/Servizi di progettazione, lett. A), sezione a cui si rimanda anche per il dettaglio dei soggetti che dovranno effettuare le dichiarazioni.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti per tutto il tempo in cui il soggetto sia iscritto al Sistema. Sul punto si rimanda alla disciplina di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15.

B) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nell'Elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia.

Non è consentito l'avvalimento, in quanto il difetto del titolo abilitante se, per contro, venisse considerato utile il possesso da parte del terzo (avvalso), configurerebbe una cessione totale del contratto di certificazione energetica e l'impossibilità giuridica di eseguire la prestazione da parte del soggetto richiedente l'iscrizione la quale, in tal caso, risulterebbe sine causa.

ART. 6. DOCUMENTO PER LA QUALIFICAZIONE

.1 Sezione I/Servizi di progettazione

Al fine della qualificazione i soggetti richiedenti devono fornire le risposte, i dati e la documentazione richiesti nei form di qualificazione (rif. art. 4) secondo le indicazioni negli stessi riportate.

In particolare verranno richieste le dichiarazioni di cui agli articoli:

- 5.1, lett.A;
- 5.1, lett. B.1)
- 5.1, lett. B.2)
- 5.1, lett. C.1) e C.2)
- 5.1, lett. C.3.1)/C.3.2)

e, a comprova di quanto dichiarato ai punti C.1 e C.2 dovranno essere prodotti i certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi rientranti nelle categorie di lavori oggetto della qualificazione, rilasciati o controfirmati dall'autorità competente, nel caso di pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di privati, secondo il format allegato sub 1 al presente Regolamento, disponibile anche sul portale.

In considerazione del carattere "aperto" del Sistema di qualificazione, S.E.A. si riserva la più ampia discrezionalità nel consentire ai soggetti richiedenti l'iscrizione di completare la documentazione prodotta e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni, dei certificati e documenti presentati nonché di richiedere ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

L'iscrizione avverrà secondo le modalità e i tempi indicati al successivo art. 12.

I format on- line, nonché i documenti richiesti in allegato dovranno essere redatti esclusivamente in lingua italiana. Tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta dal libero professionista, ovvero, nel caso di professionisti associati, da ciascun soggetto associato, ovvero, negli altri casi dal legale rappresentante o da suo procuratore.

Deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità di tutti i sottoscrittori, o, nel caso del procuratore del legale rappresentante, la relativa procura.

I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli albi, liste ufficiali, o in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato di residenza, con la menzione delle referenze che hanno permesso la predetta iscrizione. I soggetti residenti in uno Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione suddetta devono, invece, presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi ad un notaio o alla competente autorità del Paese di appartenenza, attestante l'esercizio d'impresa nel Paese in cui sono stabiliti, indicandone la ragione commerciale e la sede.

S.E.A. si riserva, inoltre, di:

- *verificare le dichiarazioni rese relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 5.1, lett. A e, in particolare, ma non limitatamente:*
 - *di cui all'art. 80, c. 1, lett. a), attraverso l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. al fine dell'effettuazione delle verifiche anti-mafia (rif all.. Dichiarazione sostitutiva);*
 - *di cui all'art. 80 c. 1, del D.Lgs. 50/16, per il tramite del locale ufficio del Casellario giudiziale nonché delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;*
- *chiedere, in qualsiasi momento, copia dei seguenti atti:*
 - *modelli di dichiarazioni dei redditi, o documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, relativi ai redditi prodotti negli ultimi cinque esercizi o nei migliori cinque anni del decennio;*
 - *principali contratti stipulati, per ognuna delle categorie di lavori oggetto della qualificazione indicate nell'elenco sopra richiesto.*

.2 Sezione II/Servizi di certificazione energetica degli edifici.

Al fine della qualificazione i soggetti richiedenti devono fornire le risposte, i dati e la documentazione richiesti nei format di qualificazione (rif. art. 4) secondo le indicazioni negli stessi riportate.

In particolare verranno richieste:

- *le dichiarazioni di cui all'art. 5.2, lett. A);*
- *l'ID Certificatore energetico di edifici accreditato in Regione Lombardia, di cui all'art. 5.2, lett. B).*

ART. 7. QUALIFICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE – CATEGORIE DELLE OPERE

Le “Categorie delle opere” e relativo codice identificativo (ID. Opere), così come individuate dal D.M. 17.06.2016 (NB. Si riporta a latere la corrispondenza con le Classi e Categorie di Lavori di cui alla L. 143/49) per servizi di progettazione, cui si riferisce il Sistema di qualificazione de Progettisti sono le seguenti:

<i>Categorie ex DM 17.06.2016 Tavola Z-1</i>	<i>ID. Opere</i>	<i>Categorie ex art. 14, L. 143/49</i>	<i>Classi ex art.14, L. 143/49</i>
<i>EDILIZIA</i>	<i>E. 01 E. 02 E. 03 E. 04 E. 05 E. 06 E. 07 E. 08 E. 09 E. 10 E. 11 E. 12 E. 13 E.14 E. 15 E. 16 E. 17 E. 18 E. 19 E. 20 E. 21</i>	<i>1/a; 1/b 1/c 1/c 1/d 1/a; 1/b 1/c 1/d 1/c 1/d 1/d 1/c 1/d 1/d 1/a; 1/b 1/c 1/d 1/a; 1/b 1/c 1/d 1/c 1/d</i>	<i>I- Edifici rurali, industriali, civili, artistiche decora- tive</i>
<i>STRUTTURE</i>	<i>S. 01 S. 02 S. 03 S. 04 S.05 S.06</i>	<i>1/f IX/a 1/g IX/b IX/b; IX/c 1/g; IX/c</i>	<i>I – Costruzioni rurali, industria- li, civili, artisti- che e decorative IX - Ponti, manu- fatti isolati e strutture speciali</i>

<i>IMPIANTI</i>	<i>1A 01</i> <i>1A 02</i> <i>1A 03</i> <i>1A 04</i>	<i>III/a</i> <i>III/b</i> <i>III/c</i> <i>III/c</i>	<i>III -Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma e tecnico e non facenti parte di opere complessive considerate</i>
	<i>1B 08</i> <i>1B 09</i> <i>1B 10</i>	<i>IV/c</i> <i>IV/b</i> <i>IV/a</i>	<i>IV - Impianti elettrici</i>
<i>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</i>	<i>V.01</i> <i>V.02</i> <i>V.03</i>	<i>VI/a</i> <i>VI/a</i> <i>VI/b</i>	<i>VI - Ferrovie e strade</i>
<i>IDRAULICA</i>	<i>D.04</i> <i>D.05</i>	<i>VIII</i> <i>N.A.</i>	<i>VIII - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua. Fognature urbane</i>
<i>TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</i>	<i>T.01 - Sistemi informativi</i> <i>T.02 - Sistemi e reti di telecomunicazioni</i> <i>T.03 - Sistemi elettronici e</i>	<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>

	<i>automazione</i>		
<i>PAESAGGIO, AMBIENTE</i>	<i>P.01 – Inter- venti di siste- mazione natu- ralistica e paesaggistica</i>		
	<i>P.02 – Inter- venti del verde e opere per at- tività ricreati- va e sportiva</i>		
<i>TERRITORIO E URBANISTICA</i>	<i>P.03 – Inter- venti recupe- ro, riqualifica- zione ambien- tale</i>		
	<i>U.03 - Pianifi- cazione</i>		

<i>Categoria Speciali- stica Lavori Aero- portuali</i>	<i>Descrizione</i>
<i>INFRASTRUTTURE DI VOLO (PISTE, PIAZZALI, VIE DI RULLAGGIO)</i>	<i>CSA . 1 – Opere civili CSA. 2 – Aiuti visivi luminosi CSA. 3 – Impianti meccanizzati per lo smistamento e gestione di bagagli e merci</i>

La classificazione delle prestazioni professionali è stabilita tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

In allegato << Tavola Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE – PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" >> Per la classificazione delle prestazioni rese prima del 21.12.2013 (data di entrata in vigore del DM 31.10.2013) si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1.

ART. 8. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA

. 1 Sezione. I/Servizi di progettazione

Qualora intenda effettuare affidamenti avvalendosi del Sistema, S.E.A. inviterà, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/16, solo soggetti qualificati nel Sistema stesso.

Nelle lettere d'invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti dovranno assolvere per la presentazione dell'offerta.

La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i progettisti qualificati, selezionati per la negoziazione, di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata da adeguata documentazione, circa la persistenza, all'atto della richiesta/formulazione dell'offerta, delle condizioni che hanno consentito la qualificazione ed in particolare della piena disponibilità di risorse e mezzi necessari per l'esecuzione del contratto stesso.

*Il numero minimo dei soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà inferiore a **cinque**, ove esistenti, sino a quindici, nel rispetto del criterio di rotazione, fatta salva la possibilità di invitare tutti i soggetti qualificati muniti dei prescritti requisiti.*

Fatto salvo quanto indicato all'art. 4, nell'ipotesi di appalto di servizi progettuali integrati relativamente alla riunione temporanea successiva alla qualificazione, per la selezione dei soggetti qualificati da invitare a presentare offerta, S.E.A. verificherà, sulla base delle dichiarazioni di cui all'art. 6, la sussistenza delle seguenti capacità economica-finanziaria e tecnica:

8.1.1) Relativamente alle Categorie Edilizia, Strutture, Impianti, Infrastrutture per la Mobilità, Idraulica (in precedenza: Classi ex art. 14, L. 143/49 I; III; IV; VI; VIII; IX), Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; Paesaggio – Ambiente; Territorio e Urbanistica:

a) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione, relativi a lavori appartenenti alla Categoria oggetto dell'affidamento, per un importo globale di lavori della Categoria non inferiore a 2 volte il corrispondente importo stimato dei lavori da progettare;

b) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione, relativi a lavori appartenenti alla Categoria oggetto dell'affidamento, per un importo globale di lavori della classe non inferiore a 0,40 volte il corrispondente importo stimato dei lavori da progettare;

c) l'aver utilizzato, nei tre anni, o nei migliori tre anni del quinquennio (rif. art. 5, lett. C.3.1 e C.3.2) antecedente la domanda di qualificazione, un numero medio annuo di personale tecnico (dipendenti, soci attivi, collaboratori coordinati e continuativi su base annua) non inferiore a 2 volte il numero delle unità stimate necessarie, per lo svolgimento dell'incarico, nell'invito a negoziare;

Relativamente alla partecipazione in R.T.I., fermo restando che il raggruppamento stesso dovrà necessariamente possedere il 100% dei requisiti di partecipazione di volta in volta prescritti, secondo le regole del presente art. 8.1.1, i soggetti facenti parte del raggruppamento dovranno specificare le parti e le quote del servizio che andranno ad eseguire. Tale indicazione dovrà essere coerente con il profilo di qualificazione ottenuta da ciascun soggetto facente parte del R.T.I..

8.1.2) Relativamente alla Classe Specialistica Aeroportuale Infrastrutture di Volo (piste, piazzali, vie di rullaggio) - Sottocategorie CSA 1/Opere civili; CSA2/Aiuti Visivi Luminosi e CSA3/Impianti meccanizzati per lo smistamento e gestione di bagagli e merci

8.1.2.1) Fattispecie fino alla concorrenza di lavori d'importo pari a: Euro 15.000.000,00 in CSA1 e/o Euro 1.500.000,00 in CSA2 e/o Euro 1.500.000,00 in CSA3

- a) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione, relativi a lavori appartenenti alla Categoria oggetto dell'affidamento, per un importo globale di lavori della Categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori da progettare;*
- b) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione, relativi a lavori appartenenti alla Categoria oggetto dell'affidamento, per un importo globale non inferiore a 0,20 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;*
- c) l'aver utilizzato, nei tre anni, o nei migliori tre anni del quinquennio (rif. art. 5, lett. C.3.1 e C.3.2) antecedente la domanda di qualificazione, un numero medio annuo di personale tecnico (dipendenti, soci attivi, collaboratori coordinati e continuativi su base annua) non inferiore a 2 volte il numero delle unità stimate necessarie, per lo svolgimento dell'incarico, nell'invito a negoziare;*

8.1.2.2) Fattispecie lavori d'importo superiore a: Euro 15.000.000,00 in CSA1 e/o Euro 1.500.000,00 in CSA2 e/o Euro 1.500.000,00 in CSA3

In tale eventualità la selezione avverrà mediante la verifica combinata dei seguenti requisiti:

- fino alla concorrenza di lavori d'importo pari a Euro 15.000.000,00 in CSA1 e/o Euro 1.500.000,00 in CSA2 e/o Euro 1.500.000,00 in CSA3 secondo quanto indicato al precedente punto 8.1.2.1)

e

- per la parte eccedente Euro 15.000.000,00 in CSA1, mediante la qualificazione in Categoria Infrastrutture per la Mobilità – Viabilità speciale – ID.Opere V.01/V.02/V.03 (ex classe VI), secondo quanto indicato al punto 8.1.1*
- per la parte eccedente Euro 1.500.000,00 in CSA2, mediante la qualificazione in Categoria Impianti – Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali /Laboratori con ridotte problematiche tecniche – ID.Opere 1B.08/1B.09/1B.10 (ex classe IV), secondo quanto indicato al punto 8.1.1*

- **per la parte eccedente Euro 1.500.000,00 in CSA3**, mediante la qualificazione in Categoria Impianti – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – ID.Opere IA .02 (ex classe **IIIb**), secondo quanto indicato al punto **8.1.1**

Relativamente alla partecipazione in R.T.I., fermo restando che il raggruppamento stesso dovrà necessariamente possedere il 100% dei requisiti di partecipazione di volta in volta prescritti secondo le regole del presente art. 8.1.2, i soggetti facenti parte del raggruppamento dovranno specificare le parti e le quote del servizio che andranno ad eseguire. Tale indicazione dovrà essere coerente con il profilo di qualificazione ottenuta da ciascun soggetto facente parte del R.T.I..

.2. Sezione II/Servizi di certificazione energetica

Qualora intenda affidare il servizio di certificazione energetica degli edifici avvalendosi del Sistema, S.E.A. inviterà, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/16, solo soggetti qualificati nel Sistema stesso.

Nelle lettere d'invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti dovranno assolvere per la presentazione dell'offerta.

La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i certificatori qualificati, selezionati per la negoziazione, di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata di adeguata documentazione, circa la sussistenza, all'atto della richiesta/formulazione dell'offerta, delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici in regione Lombardia e, in particolare, dell'eventuale rinnovo della stessa.

*Il numero minimo dei soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà inferiore a **cinque**, ove esistenti, sino a quindici, nel rispetto del criterio di rotazione, fatta salva la possibilità di invitare tutti i soggetti qualificati muniti dei prescritti requisiti.*

ART. 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI A VALLE

.1 Sistema di qualificazione Sezione I/Servizi di progettazione

*Le procedure indette con l'avviso sull'esistenza del presente Sistema di qualificazione, potranno prevedere l'affidamento sia in base al criterio del **prezzo più basso** sia in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.*

Con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli "Elementi di valutazione" relativi allo svolgimento della prestazione oggetto del singolo affidamento potranno essere, di volta in volta, tutti o alcuni dei seguenti:

- *Adeguatezza dell'offerta*

In presenza di progetti integrati, il criterio di valutazione sarà declinato in sub criteri e relativi sub pesi in funzione della diversa natura della prestazione (architettonica, strutturale e impiantistica)

- *Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione*
- *Soluzioni progettuali individuate per consentire un risparmio energetico*
- *Soluzioni progettuali individuate per consentire un ridotto impatto ambientale (materiali di costruzione ecocompatibili, soluzioni architettoniche di ridotto impatto visivo, ecc)*
- *Soluzioni progettuali comportanti una riduzione del tempo di progettazione.*

In occasione di ogni singolo evento di negoziazione verranno puntualmente indicati i criteri di valutazione adottati, anche ulteriori rispetto a quelli sopra enunciati, e i relativi fattori ponderali.

.2. Sezione II/Servizi di certificazione energetica

*Le procedure indette con l'avviso sull'esistenza del presente Sistema di qualificazione, verranno affidate in base al criterio del **prezzo più basso**.*

In occasione di ogni singolo evento di negoziazione verrà puntualmente indicata la modalità di individuazione del prezzo più basso.

ART. 10. INCONTRI PRESSO IL SOGGETTO RICHIEDENTE

Al fine di verificare gli elementi di capacità tecnica indicati dai soggetti richiedenti, S.E.A. si riserva la facoltà di procedere ad eventuali incontri conoscitivi presso le strutture aziendali degli stessi.

Tali sopralluoghi potranno essere espletati nel corso del procedimento di valutazione dei soggetti richiedenti, nonché per tutta la durata dell'iscrizione, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal Sistema.

La sottoscrizione, da parte del soggetto richiedente, del consenso esplicito all'effettuazione degli incontri rappresenta una condizione necessaria per l'iscrizione nel Sistema di Qualificazione di S.E.A.

ART. 11. TUTELA DELLA PRIVACY

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679, nonché della normativa italiana vigente in materia. Le Parti dichiarano che i dati personali, di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione al presente atto e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente atto. I dati verranno trattati in forma prevalentemente automatizzata e con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, nonché della normativa italiana vigente in materia di privacy.

I suddetti dati potranno essere comunicati, per le finalità connesse al procedimento di qualificazione, a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a soggetti terzi per la fornitura di servizi di informazioni economiche e ad altre società del gruppo.

ART. 12. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

S.E.A. provvederà alla qualificazione a titolo gratuito dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta.

A tale scopo, faranno fede il giorno e l'ora di ricezione della Domanda di qualificazione, completa della pertinente documentazione, così come attestate dal portale.

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti farà fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Sulla base della documentazione ricevuta e degli opportuni accertamenti svolti, il Direttore Purchasing di S.E.A. dispone l'iscrizione al Sistema di Qualificazione e, in particolare, per la Sezione I/Servizi di progettazione, per le Categorie di Lavori per le quali il soggetto risulti qualificato

S.E.A., entro sei mesi dalla presentazione della Domanda di Qualificazione, completa di tutta la documentazione richiesta, comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal soggetto richiedente nella Domanda di Qualificazione, dandone altresì evidenza sul portale, nell'apposita sezione finale di ciascun form di qualificazione proprio di ciascun soggetto richiedente l'iscrizione.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto computo del termine di sei mesi riprende a decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

L'eventuale esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato, indicandone i motivi.

Non si procederà all'iscrizione per uno dei seguenti motivi:

- *mancanza anche di uno solo dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 5.1, lett. A) o 5.2, lett. A)*
- *mancanza del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 5.1, lett. B.1) o art. 5.2, lett. B)*
- *giudizio di inidoneità a fornire le prestazioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione, a seguito della valutazione negativa dei requisiti di carattere economico-finanziario, di cui all'art. 5.1, lett. B.2);*
- *giudizio di inidoneità a fornire le prestazioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione, a seguito della valutazione negativa dei requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 5.1 lett.C);*
- *discordanza tra quanto dichiarato e ciò che risulta dalla documentazione prodotta, ovvero accertato in sede di eventuale sopralluogo (come indicato all'art. 10).*

Qualora S.E.A. ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro sei mesi dalla data utile di presentazione della Domanda di Qualificazione, informerà i soggetti richiedenti, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, della durata della proroga, fissando la nuova data entro la quale sarà comunicato l'esito della procedura di qualificazione. Tale data non potrà comunque cadere oltre i nove mesi successivi alla presentazione della domanda con tutta la documentazione richiesta.

Nel caso il soggetto richiedente la qualificazione abbia in corso con S.E.A. una contestazione per precedenti prestazioni, S.E.A. si riserva il diritto di sospendere la qualificazione fino alla risoluzione delle controversie.

ART. 13. EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle gare indette da S.E.A., qualora quest'ultima ritenga di avvalersi del Sistema.

In relazione alla durata indeterminata del Sistema, la qualificazione è soggetta a verifica e aggiornamento su base triennale, da computarsi avendo a riferimento la data di comunicazione, da parte di S.E.A. a ciascun soggetto richiedente, dell'avvenuta iscrizione al Sistema.

A tal fine, sei mesi prima del suddetto termine, i soggetti che intendono mantenere l'iscrizione al Sistema devono presentare una dichiarazione che conferma esplicitamente, oltre al permanere dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.1, lett. A o 5.2, lett. A) quanto segue, rispettivamente per la:

- *Sezione I/Servizi di progettazione: la conferma dei requisiti di idoneità professionale, l'aggiornamento delle informazioni afferenti la capacità economico-finanziaria e tecnica, corredandola dell'intera documentazione aggiornata, indicata all'art. 6;*
- *Sezione II/Servizi di certificazione energetica: la conferma dei requisiti di idoneità professionale.*

Il mancato aggiornamento e, per ciò stesso, la conseguente mancata verifica dei prescritti requisiti di iscrizione, potrà comportare la sospensione del soggetto dal Sistema fino all'avvenuta attuazione degli adempimenti sopra indicati e successiva verifica e, se del caso, conseguente aggiornamento della qualificazione da parte di S.E.A.

ART. 14. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

I soggetti qualificati devono comunicare tempestivamente a S.E.A. tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5, a mezzo comunicazione on line nell'apposita sezione del Sistema di qualificazione entro trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Il verificarsi di variazioni nei requisiti potrà comportare una modifica d'ufficio della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni peggiorative, darà luogo al provvedimento di sospensione di cui al successivo art. 15.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, S.E.A. può disporre l'esecuzione di specifici sopralluoghi, secondo le modalità di cui all'art. 10 per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti.

ART. 15. SOSPENSIONE

Per "sospensione" dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.

S.E.A. può provvedere alla verifica periodica dei requisiti indicati all'art. 5, procedendo alla sospensione dell'efficacia della qualificazione, quando abbia accertato che il soggetto:

- *incurra in procedimenti che possano potenzialmente condurre al mancato rispetto di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5.1, lett. A) e 5.2 lett A) ovvero alla perdita del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 5.1, lett. B.1) o 5.2 lett. B);*
- *abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria, alla capacità tecnica tali che non sussistano più le condizioni di affidabilità di cui all'art. 5.1, lettera B.2;*
- *adotti una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con S.E.A. (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);*
- *non abbia osservato l'obbligo di segnalazione stabilito al precedente art. 14.*

I soggetti qualificati, sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione, non possono partecipare a gare o a trattative indette da S.E.A. rientranti nell'ambito di applicazione del Sistema.

La sospensione viene comunicata, tramite il Portale, al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non siano rimossi. Per effetto della disposta sospensione, lo stato della qualificazione del richiedente sarà aggiornato in "sospeso". Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, ne può richiedere la revoca presentando, sempre tramite portale, accedendo al format a suo tempo compilato per la qualificazione, sezione "Segnalazione delle variazioni - Art. 14 Regolamento", istanza di cessazione dello stato di sospeso a cui dovrà allegare documentazione a comprova del venir meno della cause che hanno comportato la sospensione medesima. S.E.A. comunicherà l'accoglimento o meno della domanda di revoca dello stato di sospensione; la riammissione al Sistema decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla successiva verifica su base triennale, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al precedente art. 14.

ART. 16. ESCLUSIONE

Per “esclusione” s’intende la definitiva cancellazione del soggetto qualificato dal Sistema.

Viene disposta da S.E.A. quando abbia accertato che il soggetto:

- *non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5.1, lett. A e 5.2 lett. A;*
- *abbia affidato a terzi, in ipotesi diversa dall’avvalimento, l’esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da parte di S.E.A.;*
- *sia incorso nella seconda sospensione dell’efficacia della qualificazione negli ultimi tre anni.*

S.E.A. provvederà, inoltre, alla esclusione dei soggetti qualificati a seguito di loro espressa richiesta di cancellazione dal Sistema.

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di esclusione non possono partecipare alle gare o trattative indette da S.E.A. rientranti nell’ambito di applicazione del Sistema.

Il provvedimento di esclusione viene comunicato, tramite il Portale, al soggetto interessato con l’indicazione dei motivi che lo hanno generato.

.

ART. 17. PUBBLICITÀ

L’esistenza del Sistema viene resa nota mediante pubblicazione dell’avviso iniziale sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 1 - FORMAT DICHIARAZIONE COMMITTENZA PRIVATA

Requisito C.1/ C.2 *
Spett.le

.....

*Pc Spettabile
S.E.A.
Aeroporto Milano Linate
20090 Segrate (MI)*

Raccomandata A.R.

Oggetto: S.E.A. S.p.A. - Sistema di Qualificazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Sezione I/Servizi di Progettazione

In relazione alla richiesta, avanzata dalla scrivente, di iscrizione al Sistema di Qualificazione in oggetto, Sezione I/Servizi di Progettazione, di cui all'avviso della S.E.A. S.p.A. pubblicato sulla G.U.U.E serie del....., ci è richiesto di indicare, nell'ambito dei requisiti di capacità tecnica, l'importo globale dei lavori per i quali sono stati espletati servizi di progettazione, negli ultimi 120 mesi antecedenti alla domanda di qualificazione, per ciascuna delle categorie di lavori per le quali è stata presentata domanda di ammissione al Sistema (rf. Art. 5, lett. C1 Regolamento Sistema di Qualificazione), vale a dire, in dettaglio:

- **Categoria ex Decreto 17 giugno 2016** (opzionare le categorie per le quali è stata richiesta l'iscrizione precisando il relativo ID. Opere)
- Categoria EDILIZIA- ID. Opere = _____
 - Categoria STRUTTURE - ID. Opere = _____
 - Categoria IMPIANTI - ID. Opere = _____
 - Categoria STRUTTURE - ID. Opere = _____
 - Categoria INFRASTRUTTURE per la MOBILITA' - ID. Opere = _____
 - Categoria IDRAULICA - ID. Opere = _____
 - Categoria TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - ID. Opere = _____
 - Categoria PAESAGGIO, AMBIENTE - ID. Opere = _____
 - Categoria TERRITORIO E URBANISTICA - ID. Opere = _____

- categoria *Specialistica Lavori Aeroportuali: CSA/Infrastrutture di volo (Piste, piazzali, vie di rullaggio)* (opzionare le categorie per le quali è stata richiesta l'iscrizione)
 - catg .CSA1/ Opere civili
 - catg .CSA2/ AVL – Aiuti Visivi Luminosi
 - catg .CSA3/ Impianti meccanizzati per lo smistamento e gestione di bagagli e merci

A tal fine si chiede a codesta società di confermare a S.E.A. che lo/a scrivente ha con voi stipulato:

- in data.....(il richiedente la qualificazione dovrà precisare il periodo),
- un contratto per servizi di progettazione, relativi a
.....(il concorrente dovrà precisare in dettaglio l'oggetto così da dare evidenza della pertinenza dello stesso al fine della dimostrazione del requisito per la categoria dichiarata).
- Importo totale dell'opera oggetto di progettazione: Euro
- Importo specifico afferente la categoria dei lavori per i quali è stata richiesta l'iscrizione: Euro
- Tipo di progettazione svolta:
Progettazione Preliminare-Studio di fattibilità
Progettazione definitiva
Progettazione Esecutiva
Progettazione lavoro Realizzato
- Data di consegna del progetto:..... ovvero, nell'ipotesi di progettazione di un lavoro già realizzato: data di fine lavori.....

(N.B. Qualora il contratto sia stato operante in un intervallo solo parzialmente coincidente con il periodo utile, la dichiarazione dovrà essere completata con la precisazione dell'ammontare riferibile al medesimo).

Si chiede a codesta società di confermare a S.E.A., che legge per conoscenza, quanto sopra dichiarato.

Firmato ¹

¹ Il firmatario dovrà essere il libero professionista/legale rappresentante o procuratore del soggetto richiedente l'iscrizione a Sistema

Si conferma la dichiarazione del concorrente

*Firmato*²

² Per maggiore comodità è consentito al Cliente, cui la presente lettera è indirizzata, di confermare la dichiarazione del soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema attraverso la sottoscrizione da parte del Firmatario del contratto oppure dal Responsabile della Commessa, previa apposizione del timbro aziendale, della presente lettera e l'inoltro della stessa al seguente indirizzo di P.E.C.: appr.app@pec.seamilano.eu

* Il soggetto richiedente l'iscrizione, oltre all'opzione C1, potrà opzionare C2 nel caso in cui la progettazione oggetto di dichiarazione da parte della Committenza privata, sia quella utile al fine della dimostrazione del requisito di cui all'art. 5.1, lett. C.2